

Condizioni del servizio

Rilascio autorizzazioni al trasporto funebre, al seppellimento ed alla cremazione

A chi è rivolto

Alle agenzie di onoranze funebri.

Descrizione

Il servizio cimiteriale è competente per il rilascio di:

- permessi di trasporto e seppellimento;
- autorizzazioni alla cremazione, all'affidamento ed alla dispersione di ceneri.

per i decessi avvenuti nel territorio del Comune di Pinerolo.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285, previo pagamento di corrispettivo ai sensi dell'art. 19, comma II, del citato D.P.R. 285/1990 e del Regolamento comunale di polizia mortuaria. Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18/04/2013.

Come fare

Permessi di trasporto e seppellimento

La prenotazione dell'orario di partenza dei trasporti funebri diretti verso altri Comuni o seguiti dal seppellimento nei cimiteri cittadini avviene esclusivamente attraverso il [servizio di prenotazione on line](#).

La richiesta di trasporto ed i relativi documenti medici devono essere trasmessi via mail all'indirizzo stato.civile@comune.pinerolo.to.it **almeno 24 ore prima dell'orario fissato per la partenza.**

Per le partenze del sabato e del lunedì fino alle ore 10.30 i documenti devono essere inviati entro le 12.00 del venerdì precedente, per le partenze del lunedì dalle 10.45 devono essere inviati almeno 2 ore prima dell'orario richiesto.

Per trasporti funebri si intendono:

- il trasporto di salma seguito da seppellimento in Città;
- il trasporto verso altri Comuni, compreso quello per il Comune di cremazione, quando prevista.

L'orario dei trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale e verso l'esterno sono determinati con apposita ordinanza del Sindaco. L'ufficiale dello Stato Civile, a fronte di motivate esigenze straordinarie, può disporre deroghe alle modalità ed ai normali orari di effettuazione dei servizi funebri.

I **trasporti funebri seguiti da funerale in Città** si svolgono:

- al mattino con arrivo al cimitero alle ore 10.00, 11.00 e 12:00 (**ad esclusione delle mattine del mercoledì e del venerdì**);
- al pomeriggio con arrivo alle 15.30 ed alle 16:30 (nel periodo dell'ora solare) e con arrivo alle ore 16. 00 ed alle 17.00 (nel periodo dell'ora legale).

La **tumulazione delle ceneri e dei resti mortali nei cimiteri cittadini** può avvenire:

- il mattino alle ore 9.00, 9.30 e 11.45 (**ad esclusione delle mattine del mercoledì e del venerdì**);
- al pomeriggio alle 14.00 ed alle 14.30 (nel periodo dell'ora solare) ed alle 14.30 ed alle 15.00 (nel periodo dell'ora legale).

I **trasporti funebri diretti ad altro Comune** possono essere autorizzati con partenza:

- il mattino dalle 8.30 alle 12.00;
- al pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30.

Qualora non sia possibile assicurare la sepoltura per motivi diversi, le salme, le ceneri o i resti mortali possono essere temporaneamente depositati presso la camera mortuaria del Cimitero Urbano, ed il seppellimento avverrà durante il primo turno lavorativo utile.

I servizi funebri destinati ai cimiteri cittadini, di norma, non vengono effettuati nei giorni di: Domenica, Capodanno, Epifania, Pasqua, 25 Aprile, Primo Maggio, 15 Agosto, Primo Novembre, 8 Dicembre, Natale e nel giorno della festa del Santo Patrono (ultimo lunedì di Agosto).

Per far fronte alle esigenze di continuità del servizio di trasporto funebre, i servizi non dovranno essere sospesi per due giorni consecutivi. In caso di doppia festività i servizi funebri si effettueranno nel secondo dei due giorni negli orari previsti dall'ordinanza di cui sopra o, comunque, nel giorno festivo meno importante.

Autorizzazione alla cremazione, all'affidamento ed alla dispersione di ceneri

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso, che la rilascia dopo aver acquisito:

- il **certificato del medico necroscopo** dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- oppure, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il **nullaosta** della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

1. la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
3. in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto **della volontà del defunto**, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale

chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- dall'esecutore testamentario;
- dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- dal tutore di minore o interdetto;
- in mancanza dei soggetti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), dal personale autorizzato dal Comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto da presentare al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Cosa serve

Dopo aver prenotato il servizio di trasporto attraverso la [procedura online](#), le agenzie di onoranze funebri devono presentare:

- dichiarazione di morte
- certificato necroscopico
- in caso di cremazione, certificato necroscopico escludente reato
- richiesta di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento (resa legale con apposizione di una marca da bollo da 16,00 Euro)
- istanza di autorizzazione alla cremazione, se richiesta (resa legale con apposizione di una marca da bollo da 16,00 Euro)

Tutti i documenti devono essere trasmessi tramite email all'indirizzo stato.civile@comune.pinerolo.to.it **almeno 24 ore prima dell'orario fissato per la partenza.**

Per le partenze del sabato e del lunedì fino alle ore 10.30 i documenti devono essere inviati entro le 12.00 del venerdì precedente, per le partenze del lunedì dalle 10.45 devono essere inviati almeno 2 ore prima dell'orario richiesto.

Cosa si ottiene

L'autorizzazione di polizia mortuaria richiesta (trasporto, seppellimento o cremazione).

Le autorizzazioni vengono trasmesse al richiedente tramite posta elettronica.

L'agenzia di onoranze funebri è responsabile dell'apposizione e dell'annullamento della marca da bollo sulla copia cartacea dell'autorizzazione stessa.

Tempi e scadenze

Presentazione delle richieste di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento

La richiesta di trasporto ed i relativi documenti medici devono essere trasmessi via mail all'indirizzo stato.civile@comune.pinerolo.to.it **almeno 24 ore prima dell'orario fissato per la partenza.**

Per le partenze del sabato e del lunedì fino alle ore 10.30 i documenti devono essere inviati entro le 12.00 del venerdì precedente, per le partenze del lunedì dalle 10.45 devono essere inviati almeno 2 ore prima dell'orario richiesto.

Consegna dei documenti in originale

La consegna dei documenti originali all'ufficio Servizi Cimiteriali deve avvenire entro e non oltre 7 giorni, al fine di consentirne la loro trasmissione alla Prefettura e la trasmissione della dichiarazione Istat all'Asl, adempimento obbligatorio per legge.

Il mancato rispetto del termine il cui mancato assolvimento comporta responsabilità in capo al soggetto che ha ricevuto in consegna la documentazione da parte del medico o dell'ospedale.

La consegna può avvenire senza prenotazione **negli orari di apertura al pubblico dello sportello.**

Costi

Una marca da bollo da 16,00 Euro per ogni richiesta presentata.

Una marca da bollo da 16,00 Euro per ogni autorizzazione rilasciata.

Il rilascio delle autorizzazioni è soggetto al pagamento delle [tariffe](#) approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 356 del 28.12.2023

Ulteriori informazioni

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 14; inoltre, se il trasporto è effettuato nel periodo da aprile a settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo di trasporto prescelto è raggiungibile dopo 24 ore alla partenza, o, infine, quando il trasporto viene eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285, salvo che la salma sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al custode del cimitero.

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma strettamente privata.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

NORMATIVA:

- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (1) Approvazione del regolamento di polizia mortuaria
- [Regolamento comunale di polizia mortuaria](#), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2013

Casi particolari

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

In tutti i casi di morte nei quali sia conclamata o sospetta la presenza di malattia infettiva diffusiva Co-vid-19 si applicano le cautele specifiche di alla circolare del Ministero della Salute n. 18 del 11/01/2021 e il confezionamento del feretro si effettua secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 della stessa.

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Direttore del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Direttore dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante il nome e il cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con idoneo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 44, I comma.